



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in persona del Giudice designato, dott. Federico Maida,
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n.
r.g. 50-1/2023 P.U.

promosso da

GIUFFRIDA FRANCESCO (C.F. GFFFNC82S13C351L) e
TERRANOVA NELLY (C.F. TRRNLY88P58E532D), entrambi con il
patrocinio dell'avv. Antonella SCHEPIS, giusta procura in atti, con l'ausilio
dell'OCC istituito presso l'ODCEC di Siracusa, Gestore della Crisi
nominato, dott.ssa Lucia SALLICANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore ex artt. 67 e ss. CCI depositato dai coniugi **GIUFFRIDA**
FRANCESCO e **TERRANOVA NELLY**, tramite l'OCC incaricato, con
l'assistenza dell'avv. Antonella SCHEPIS;

considerato che i medesimi hanno proposto una domanda congiunta ex art.
66, co. 1, CCI e che il sovraindebitamento in esame ha un'origine comune;
ritenuto che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art.
2, lettera e), CCI, essendo persone fisiche che hanno contratto debiti per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale;



rilevato altresì che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto i ricorrenti non sono già stati sdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che al piano è allegata la relazione dell'OCC, contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- valutazione del merito creditizio;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che alla domanda sono allegati gli elenchi di cui all'art. 67, 2° comma, CCI, e segnatamente: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del



debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti e dell'esiguità del reddito altrimenti pignorabile;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono all'interno del circondario del Tribunale di Siracusa;

rilevato che con decreto in data 1/08/2023, da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII ed è stata contestualmente fissata udienza il 9/11/2023 alle ore 12:00, al fine di consentire ai debitori ricorrenti di interloquire, in contraddittorio, su eventuali osservazioni e contestazioni proposte dai creditori;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 2, CCII;

rilevato che, all'esito della comunicazione ai creditori, l'OCC ha provveduto a depositare la relazione prevista dall'art. 70, comma 6, CCII, ove, alla luce delle osservazioni proposte da alcuni creditori, è stata formulata una modifica migliorativa della proposta, prevedendo il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 19,10% anziché del 18,51%;

rilevato che all'udienza del 9/11/2023 sono comparsi unicamente i debitori ricorrenti, che hanno insistito nel ricorso, ed il Gestore della Crisi, che si è



riportato alle relazioni in atti, mentre non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori;

rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano prevede una durata di dieci anni mediante:

- la messa a disposizione della procedura della somma mensile di € 500,00 (calcolato sottraendo dal reddito mensile netto di € 2.066,00 le spese mensili di sostentamento del nucleo familiari di € 1.515,00 e lasciando una piccola disponibilità per le spese impreviste) per dieci anni, secondo le modalità e le tempistiche appresso descritte:

- a) Soddisfare integralmente i crediti in prededuzione;
- b) Soddisfare integralmente i crediti privilegiati;
- c) Soddisfare i creditori chirografari nella misura di circa il 19,10%;
- d) Soddisfare con il pagamento residuale finale il creditore OCC per l'esecuzione del piano al termine della procedura.

ATTIVO DISPONIBILE: € 500,00 x 12 mesi x 10 anni = € 60.000,00

ritenuto che, in questa fase e ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità e sulla fattibilità del piano, che nel caso di specie risultano positivamente accertate, in base a quanto sopra evidenziato;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC-Gestore della Crisi, talché non occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica dell'ammissibilità e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;



rilevato che le modifiche da ultimo apportate al piano sono da considerarsi necessitate, da un lato, e minime quanto al contenuto, e non di natura sostanziale, non mutando la soddisfazione dei creditori (anzi migliorandola) e le tempistiche di pagamento;

rilevato, infine, che il piano prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quanto e che, quindi, la cessione del quinto nei confronti delle cessionarie Banca di Sconto (IBL Family s.p.a.) e IFIS NPL, sarà inopponibile ai creditori a far data dall'omologazione del piano, essendo anche tali creditori inclusi nel piano stesso;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire almeno trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

ritenuto che ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;

P.Q.M.

il Tribunale di Siracusa, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ex art. 67 e ss. CCII da **GIUFFRIDA FRANCESCO** e **TERRANOVA NELLY**;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le



scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC;

- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione; in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano; tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII;
- dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata, entro quarantotto ore, sul sito del Tribunale a cura dell'OCC, e a spese di parte debitrice; dispone che la stessa sia comunicata, a cura del medesimo OCC ai creditori, alternativamente a mezzo PEC, o per lettera raccomandata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Siracusa, il 29/12/2023.

Il Giudice

Federico Maida

